



COMUNE DI ARGENTA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) PARTE ECONOMICA 2021 connesso al CCI TRIENNIO 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019

ACCORDO ANNUALE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DEL CCNL 21.05.2018 PER "COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021"

A seguito:

- dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritta il 29/06/2021, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente del Comune di Argenta sottoscritto il 09/05/2019 – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018, disposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 92 del 26/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
- dell'esame senza rilievi, come da verbale datato 22/07/2021, prot. Unione 21329 del 23/07/2021, effettuato dal Collegio dei Revisori sull'ipotesi di cui sopra nonché sulla relazione tecnica finanziaria ed illustrativa (il tutto trasmesso con prot. Unione n. 21131 del 21/07/2021);

IL GIORNO 29/07/2021

**Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica - Dott.ssa Valeria Villa –
Segretario Generale del Comune di Argenta**

_____ FIRMATO _____ (FIRMA PER ESTESO)

E

Le **organizzazioni Sindacali:**

per le RSU Aziendali

COGNOME E NOME	FIRMA PER ESTESO
ZAMBONI MONICA	FIRMATO
TARONI STEFANIA	FIRMATO
BECCATI MATTEO	FIRMATO

per le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI APPARTENENZA	FIRMA PER ESTESO
UBA LEONARDO	UIL FPL	FIRMATO
DE SANTIS PAOLO	CISL FP	FIRMATO
VERONESI ELISA	FP CGIL	FIRMATO

Visti gli artt. 7 e 8, del CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;

Visto il contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Argenta triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019;

Dato atto che l'art. 3 comma 4 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:

"L'ipotesi di assegnazione delle risorse alle diverse finalità di finanziamento degli istituti economici è formulata dal competente dirigente in materia di personale in osservanza dei criteri in questa sede definiti ed in base agli indirizzi forniti dall'Amministrazione. L'ipotesi è trasmessa alle organizzazioni sindacali al fine di:

- consentire la verifica di coerenza tra i criteri negoziati e le relative destinazioni;
- procedere con la negoziazione annuale contemplata all'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018 e all'art. 1 comma 6 del presente contratto. "

Visto altresì l'art. 1 comma 6 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:

"I criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le varie modalità di utilizzo, a valere sul fondo risorse decentrate, saranno oggetto di contrattazione annuale";

Rilevato che il presente contratto disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, tra le diverse modalità di utilizzo delle risorse, ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. A) del CCNL 21/05/2018, per **l'anno 2021;**

Considerato che per l'anno 2015 il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale era da intendersi sbloccato in virtù della riscrittura, disposta dall' art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale

in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”;

Visto l’art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;

Visto altresì l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.”;

Visto l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 che prevede in relazione al salario accessorio quanto di seguito riportato: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Visto altresì il D.M. 17/03/2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.” Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, che specifica quanto segue: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Dato atto che la Giunta del Comune di Argenta con deliberazione di n. 37 del 14.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ha formulato alla delegazione di parte pubblica le linee guida alla contrattazione collettiva integrativa;

Dato atto della quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21/05/2018, di cui alla determinazione del dirigente del Settore Risorse Umane ed AA.GG. dell’Unione n. 286 del 26.06.2021, riportata nella prime colonne dell’allegato prospetto (**Allegato A**) facente parte integrante del presente contratto;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritta il 29/06/2021, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente del Comune di Argenta sottoscritto il 09/05/2019 – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1;

Dato atto che con prot. Unione 21131 del 21/07/2021 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la seguente documentazione al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritta il 29/06/2021, connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019 del personale non dirigente del Comune di Argenta":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2021 per il personale non dirigente del Comune di Argenta (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF –IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note applicative/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/))
- La deliberazione di GC n. 37 del 14/04/2021 avente ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa anno 2021 per il personale non dirigente del Comune di Argenta";
- L'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritto il 29/06/2021 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019 per il personale non dirigente del Comune di Argenta– Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 per "Costituzione ed utilizzo fondo risorse decentrate anno 2021" e relativi allegati;

Rilevato che il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 22/07/2021, assunto a prot. Unione al n. 21329 del 23/07/2021, ha dato parere positivo e certificato:

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Argenta relativamente all'anno 2021 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 29/06/2021 di CCI parte economica anno 2021 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Argenta triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 26/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente del Comune di Argenta – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, di cui all'ipotesi sottoscritta il 29/06/2021;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate, sottoscrivono l'allegato contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021 strettamente connesso al contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Argenta triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, come da ipotesi del 29/06/2021.

Art. 1 **Disposizioni generali**

Il presente contratto, così come contemplato dall'art. 7 del CCNL 21/05/2018, disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art 68 del medesimo CCNL **per l'anno 2021**.

Art. 2 **Presa atto della quantificazione delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018**

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 sono quantificate per l'anno 2021, al netto delle risorse destinate alle Posizioni Organizzative nel 2017 pari a **€ 26.269,32** in **€ 182.609,22**, così come specificato **nell'allegato A** (contenente anche la costituzione del 2020) che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale.

Si sottolinea che il predetto valore è suddiviso in due quote:

Quota stabile pari a	€ 153.491,13 =
Quota variabile pari a	€ 29.118,09 =

Nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per **€ 109,22** importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, omutandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per **€ 9.407,50=** derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016;
- l'incremento di cui all'art. 67 c. 3 lett. h) del CCNL 21.05.2018, importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4, che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99. Per l'anno 2019, evidenziato che il l'importo massimo finanziabile pari al 1,2% del monte salari 2001 è pari a €. 39.336,24, sono finanziate complessivamente al netto della decurtazione operata a seguito del trasferimento del personale in Unione dall'1.1.2015 per € 11.918,13 e delle decurtazioni per il rispetto del tetto massimo pari a € 11.526,74, restano a disposizione **€ 15.891,37**;
- l'incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 per l'importo quantificato in **€ 3.710,00**, coma da certificazione del collegio dei revisori dei conti, connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Art. 3 **Destinazione risorse decentrate**

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, vengono destinate per l'anno 2021 alla remunerazione degli istituti contrattuali così come indicato nell'**allegato A** che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale (contenente anche una ricognizione del 2020). Tale distribuzione ha carattere di previsione. L'Ente si riserva di comunicare la distribuzione delle risorse a consuntivo in seguito all'applicazione del presente contratto.

Art. 4
Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento
delle progressioni orizzontali di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018

Le risorse economiche già destinate alla **progressione orizzontale all'interno della categoria** sono interamente a carico della componente stabile del fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018.

La spesa connessa alle progressioni economiche già riconosciute in anni precedenti è pari per l'anno 2021 in via previsionale **€ 77.826,93** = così come indicato nell'allegato A.

Le parti stabiliscono che per l'anno 2021 si effettuano progressioni con decorrenza 01/01/2021 fino alla concorrenza di un budget disponibile di € 7.800,00.

Al termine della procedura per la formulazione della graduatoria della selezione per l'attribuzione delle progressioni orizzontali per categoria in base al sistema vigente, qualora residuassero risorse rispetto al budget predefinito, le stesse (se sufficienti) andranno destinate all'effettuazione di un passaggio nella categoria B3 la quale a causa del numero ridotto del personale presente risulta avere beneficiato dell'istituto in misura inferiore rispetto alle altre categoria.

Art. 5
Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento
dell'indennità di comparto

Per l'anno 2021 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono in via previsionale pari a **€ 21.462,24** = così come indicato nell'allegato A.

Art. 6
Incentivazione della Performance
(art. 68 , c 2, let. a) e b) e art. 69)

Le risorse destinate ai premi correlativi alla performance organizzativa e alla performance individuale per l'anno 2021, comprensive dell'incremento previsto dal comma 870 dell'art 1 della Legge Bilancio 2021 connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAR), come riportato nell'allegato A, sono pari in via previsionale a **€ 42.683,23= destinati alla performance individuale così suddivisa:**

- **€ 1.970,00 = (ottenuta 30% della incentivazione media per dipendente moltiplicato per 8 dipendenti sui 52 pari, escluso il personale in aspettativa non retribuita, al 15% dei dipendenti in servizio al 01/01/2021 ossia $42.683,23/52*30% *8$) al fine del riconoscimento della maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 69 del CCNL 21/05/2018 da riconoscere ai primi 8 dipendenti della graduatoria per l'intero ente predisposta in base alla valutazione della performance individuale. Nel caso di parità di punteggio opererà la seguente preferenza nell'ordine:
 - il punteggio dell'anno precedente
 - il più anziano d'età**
- **€ 40.713,23 = (somma restante) ripartita tra i Settori in base al numero dei dipendenti assegnati al Settore stesso e al base del grado di realizzazione degli obiettivi come previsto dalla SMIVAP, per incentivare la performance individuale in base al punteggio assegnato dal dirigente a ciascun/a**

dipendente con la scheda di valutazione prevista dallo SMIVAR per il personale non dirigente.

Nell'anno 2021 ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 comma 3, del CCNL 21/05/2018, la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018 con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma, è destinata ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 68 e, specificatamente, alla performance individuale almeno per il 30%.

Tale requisito alla luce della distribuzione suindicata risulta rispettato.

Art. 6 bis

Riconoscimento indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21.05.2018 e dell'art. 12 del CCI 2019/2021

in seguito introduzione area pronto intervento

Come già previsto dal CCI – parte economica 2020, in relazione all'art. 12 del CCI per il personale non dirigente del Comune di Argenta per il triennio 2019/2021 sottoscritto il 09.05.2019 nonché all'art. 24 del CCNL 21/05/2018, sono individuate le seguenti aree di pronto intervento:

- Servizio di stato civile nelle giornate festive e feriali non lavorative (sabato).

Resta valido quanto contemplato dal menzionato art. 12 del CCI 2019/2021

Art. 7

Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge con specifici trattamenti economici

(art. 67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018)

Ai sensi dell'art. **67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018**, nell'anno 2021 sono accantonate somme espressamente vincolate a specifiche disposizioni di legge per:

- funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016.

Tale importo contemplato nell'allegato A concernente la costituzione e l'utilizzo del fondo per l'anno 2021 è quantificato in via previsionale **in € 9.407,50** al netto degli oneri riflessi ed irap.

Eventuali ulteriori compensi per specifiche disposizione di legge saranno quantificati a consuntivo a seguito dello stanziamento definitivo in bilancio delle relative specifiche risorse.

Art. 8

Lavoro straordinario
(art. 14 del CCNL 1/4/99)

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999, si prende atto che il fondo per lavoro straordinario anno 2021 è quantificato in **€ 16.312,89=**, così come formalizzato con determina dirigenziale n. 137 del 24/03/2021 e come riportato nell'allegato prospetto **(allegato B)**

Art. 9
Clausola di salvaguardia

Stante la vacanza contrattuale, nel caso subentrasse entro il 31/12/2021 la sottoscrizione del nuovo CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, le parti stabiliscono fin da ora che eventuali incrementi del Fondo delle risorse decentrate derivanti dall'applicazione dello stesso, senza specifica destinazione, vengano destinate alla performance individuale.

Allegati:

Allegato A – costituzione ed utilizzo fondo salario accessorio

Allegato B – fondo straordinario